

**ATTO DI CONVENZIONE**

In esecuzione della deliberazione n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ tra:

L'Azienda Sanitaria Locale di Potenza con sede in Potenza, alla Via Torraca n. 2, P.I. 01722360763 rappresentata dal Direttore Generale p.t. \_\_\_\_\_

e

L'Avv. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_  
il \_\_\_\_\_, con studio legale in \_\_\_\_\_

**Si conviene e si stipula quanto segue:**

**ART. 1 - Conferimento ed oggetto dell'incarico**

L'Azienda conferisce all'Avv. \_\_\_\_\_ (di seguito "Avvocato incaricato") l'incarico della propria rappresentanza e difesa in riferimento al contenzioso descritto nella delibera n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, che il professionista dichiara di conoscere, ivi compresa l'assistenza in eventuali atti di transazione o conciliazione e svolgimento di ogni altra attività necessaria per il corretto espletamento dell'incarico.

L'Avvocato incaricato, accetta l'incarico e si obbliga a prestare la propria opera in piena autonomia, secondo la necessaria diligenza e competenza professionale.

**ART. 2 - Modalità di svolgimento dell'incarico**

L'Avvocato incaricato eseguirà il mandato ricevuto personalmente e, ove necessario e sotto la propria responsabilità, avvalendosi di sostituti.

Durante lo svolgimento dell'incarico avrà l'obbligo di tenere costantemente informata l'Azienda Sanitaria Locale di Potenza in ordine allo sviluppo della causa, dovrà altresì inoltrare all' U.O.C Legale ASP, anche a mezzo mail copia di ogni atto predisposto nell'interesse dell'Azienda Sanitaria Locale di Potenza, dei verbali di udienza e di provvedimenti anche non definitivi del giudice, nonché trasmessi eventuali proposte conciliative o transattive. Il professionista incaricato è tenuto ad osservare il segreto professionale ed a non curare contemporaneamente interessi contrapposti e/o comunque in conflitto con quelli dell'Azienda, impegnandosi a non assumere nelle more dell'espletamento dell'incarico patrocinio in controversie contro l'Azienda.

### **ART. 3 - Determinazione del compenso**

Il compenso per le prestazioni professionali è concordato, tenendo conto del valore della controversia ed è così determinato:

- a) per le cause il cui valore è determinato: nei limiti dei minimi tariffari dei vigenti parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense;
- b) per le cause il cui valore è indeterminabile: in ragione del grado di complessità della causa e nei limiti dei minimi tariffari ai vigenti parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense;

oltre rimborso forfettario, cassa avvocati e IVA come per legge.

Sono altresì dovute all'avvocato le anticipazioni documentate: spese vive sostenute nell'esecuzione dell'incarico, ossia spese postali (francobolli, raccomandate, corrieri), marche da bollo, spese di notifica, spese per contributo unificato, imposte di registro.

Con riferimento al processo oggetto dell'incarico affidato con DDG n.\_\_\_\_del \_\_\_\_\_, il compenso massimo per l'intero grado del giudizio, da corrispondere all'avvocato, tenendo conto delle fasi che si andranno a svolgere per \_\_\_\_\_, avanti \_\_\_\_\_, considerata la natura e il valore indeterminato/determinato della causa ( di euro \_\_\_\_\_), si stabilisce concordemente in € \_\_\_\_\_, oltre gli accessori di legge e le spese vive documentate.

### **ART. 4 – Modalità e termini di corresponsione del compenso**

Il pagamento dei compensi, verrà effettuato, all'esito del giudizio, indipendentemente dalla liquidazione giudiziale delle spese legali e dall'onere di rifusione posto a carico di controparte e nei limiti di quanto stabilito nel presente atto, tramite bonifico sul c/c indicato in notula e/o fattura alle seguenti scadenze e con le seguenti modalità: all'esito del giudizio ed entro 90 giorni dal ricevimento fattura valida ai fini fiscali da parte del professionista, salvo casi di forza maggiore ed impossibilità sopravvenuta.

Prima della definizione della controversia, e dietro richiesta del legale incaricato, l'Azienda potrà corrispondere un acconto per le spese occorrenti al compimento della prestazione e per compensi nella misura massima del 50% di quella concordata.

La predetta somma sarà detratta unitamente ad altri eventuali acconti all'atto della definitiva liquidazione.

Qualora l'importo liquidato giudizialmente in favore dell'ASP fosse superiore a quanto sopra pattuito, la differenza sarà riconosciuta a favore del legale, previo il necessario recupero di quanto liquidato ed a cariche di controparte.

In caso di recesso rimane l'obbligo di corrispondere al professionista oltre alle spese sostenute il compenso per l'intera fase processuale espletata fino al recesso.

#### **ART. 5 - Assunzione di responsabilità ed obblighi del professionista**

Il legale dichiara di essere assicurato per la responsabilità professionale con polizza n. \_\_\_\_\_ della compagnia \_\_\_\_\_, valida dal \_\_\_\_\_ con scadenza il \_\_\_\_\_, con un massimale di euro \_\_\_\_\_, e si impegna a relazionare e tenere informata costantemente l'Azienda Sanitaria circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, in merito all'opportunità di transigere e/o proseguire il giudizio.

#### **ART. 6 - Obblighi dell'ASP**

L'ASP si impegna a rilasciare apposita procura speciale alla lite ed a conferire all'Avvocato ogni facoltà di legge.

L'ASP si assume ogni responsabilità circa la ricostruzione del fatto rappresentata all'Avvocato e la veridicità di qualsiasi informazione fornita all'Avvocato stesso, e porrà inoltre a disposizione del predetto l'insieme delle informazioni e dei documenti ai fini dell'esecuzione dell'incarico.

#### **ART. 7 - Recesso**

Le parti potranno recedere dalla presente convenzione solo per giusta causa.

In ogni caso al professionista incaricato, come riportato al precedente art.4, sarà dovuto il compenso per l'opera prestata, in relazione ed in proporzione alle attività legali realmente effettuate.

#### **ART. 8 Revoca**

L'ASP potrà revocare l'incarico all'avvocato nei seguenti casi:

- a) se il professionista è ricompreso nell'Elenco, al venir meno dei requisiti stabiliti per l'iscrizione all'elenco;
- b) manifesta negligenza o errori evidenti;
- c) conflitto di interesse;
- d) ritardi e comportamenti in contrasto con le disposizioni del regolamento adottato dall'Azienda Sanitaria e con la deontologia professionale;
- e) oggettiva impossibilità per il professionista incaricato di svolgere personalmente l'incarico;
- f) mancata comunicazione della causa di conflitto di interesse o di incompatibilità. L'incarico può essere, altresì, revocato per il venir meno del rapporto fiduciario che lo sottende anche per motivazioni diverse da quelle previste dal presente articolo.

La revoca dell'incarico per i motivi sopra indicati, ad eccezione della lettera e) determina altresì la cancellazione dall'elenco degli avvocati esterni.

Al professionista incaricato sarà dovuto il compenso per l'opera prestata, in relazione ed in proporzione alle prestazioni realmente effettuate e nell'ipotesi di cui alla lettera c) fino a quando non sia verificato il conflitto di interessi.

#### **ART.8 – Richiamo ad altre norme**

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si applicano le norme di cui agli artt. 2229 e ss. del codice civile, le norme sull'ordinamento forense ed i principi di deontologia forense.

#### **ART. 9 – Foro competente**

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in merito all'esecuzione e/o interpretazione del presente contratto sarà esclusivamente competente, a seconda del valore della controversia, il l'Ufficio del Giudice di Pace o il Tribunale Ordinario di Potenza. I dati personali che le vengono richiesti sono indispensabili per la gestione del procedimento amministrativo da parte degli uffici aziendali e sono utilizzati dal personale dell'Azienda sanitaria di Potenza nel rispetto del segreto professionale, del segreto d'ufficio e secondo i principi della normativa privacy.

Si unisce copia dell'informativa ex art. 13 del Regolamento UE 2016/679- D. Lgs n. 101/2018.

Potenza, \_\_\_\_\_

L'Avvocato

Azienda Sanitaria di Potenza - A.S.P.

IL Direttore Generale

Le parti approvano specificamente gli artt. 3 e 4 e 6

L'Avvocato

Azienda Sanitaria di Potenza - A.S.P.

IL Direttore Generale